

Rassegna stampa del

23 Febbraio 2015



# Lavoro, la nuova mappa degli indennizzati

I risarcimenti per i licenziamenti individuali illegittimi cambiano in base ad anzianità e dimensioni aziendali

PAGINA A CURA DI

Franco Balbi  
Alberto Bosco

La reintegrazione nel posto di lavoro del nuovo assunto a tempo indeterminato, in caso di illegittimità del licenziamento, sarà molto più difficile e sarà limitata, oltre che al recesso privo di forma scritta, nullo e discriminatorio, al solo licenziamento disciplinare rispetto al quale sia dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. È il quadro che scatterà con l'entrata in vigore del decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti, varato venerdì dal Consiglio dei ministri.

È importante sottolineare, però, che sia la reintegra, sia i nuovi indennizzi saranno eventualmente applicati in seguito a una controversia davanti al giudice, dalla quale scaturisce un giudizio di illegittimità del recesso.

La nuova modifica alla disciplina del licenziamento individuale che segue la riforma Fornero del 2012 e gli "aggiustamenti" introdotti con il DL 76/2013 - si accompagna all'esonero contributivo a favore dei datori di lavoro fino a 8.060 euro all'anno per tre anni che premia le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, introdotto dalla legge di stabilità. Le due misure, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero contribuire a incentivare la ripresa dell'occupazione.

## Rileva la data di assunzione

La disciplina delle tutele riconosce al lavoratore in caso di licenziamento individuale che sia dichiarato illegittimo dal giudice - sia

dimensioni dell'organico complessivo del datore di lavoro - sarà ora ulteriormente differenziata, con l'attuazione della legge delega 183/2014, anche in relazione alla data di assunzione del lavoratore. Le nuove regole del contratto a tutele crescenti si applicano infatti:

• ai (nuovi) lavoratori che hanno la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto;

• a tutti i lavoratori, anche se assunti precedentemente a questa data, nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute

dopo l'entrata in vigore del decreto, integri il requisito occupazionale previsto dall'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 300/1970 (ad esempio, superi la soglia dei 15 dipendenti);

• nei casi di conversione, dopo l'entrata in vigore del decreto, di contratto a termine o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Ne deriva, quindi, che la tutela applicabile nelle varie ipotesi sarà differenziata in relazione al combinarsi di questi due fattori: l'organico del datore di lavoro e la data di assunzione "definitiva" del lavoratore.

## La mappa degli indennizzi

L'unico tipo di licenziamento che, se giudicato illegittimo, continua ad avere luogo alle stesse sanzioni per il datore di lavoro, sia nelle piccole sia nelle grandi aziende, senza alcuna distinzione, è il recesso intimato in forma orale, quello nullo (per esempio perché comminato a una lavoratrice in gravidanza), o discriminatorio ex articolo 25 della legge 300/70. In questo caso, come si vede dalla tabella a lato, resta la sanzione della reintegra.

Negli altri casi, le sanzioni variano in base alla dimensione dell'azienda e tengono conto dell'anzianità lavorativa della persona che viene licenziata.

In base all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla riforma Fornero, le aziende di maggiori dimensioni sono da individuare come segue:

• datori di lavoro che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occu-

pano più di 15 prestatori di lavoro (più di 5, quindi almeno 6, se si tratta di imprenditore agricolo);

• datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti (e imprese agricole che nello stesso ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti), anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata, non raggiunge questi limiti;

• datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che hanno alle loro dipendenze più di 60 addetti.

Se il datore non raggiunge i requisiti numerici previsti dall'articolo 18 dello Statuto, la reintegrazione, come detto, scatta solo nel caso del licenziamento orale, nullo o discriminatorio ritenuto illegittimo. Negli altri casi, il lavoratore gode di una tutela differenziata a seconda che si applichi la legge 604/1966 o il nuovo contratto a tutele crescenti.

Per i vecchi assunti di un'azienda che ha fino a 15 dipendenti, il datore è tenuto a riassumere il lavoratore entro 3 giorni o, in alternativa, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Se si tratta di un lavoratore assunto con il contratto a tutele crescenti, invece, scattano diverse novità: il datore è condannato a risarcire il danno con un importo che corrisponde alla metà di quello ordinario (ossia quello previsto per i datori più grandi), con un limite che, in ogni caso, è pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Foto: Contrasto/Contrasto



## Tutele crescenti

• Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è previsto dalla legge delega 183/2014 e si chiama così perché prevede tutele crescenti per il lavoratore in funzione dell'anzianità di servizio. In caso di licenziamento per motivi economici ritenuto illegittimo dal giudice, agli assunti con questo contratto sarà preclusa la reintegrazione nel posto di lavoro. Ci sarà invece un indennizzo crescente con l'anzianità di servizio. La reintegra resta per i licenziamenti discriminatori e per un solo caso specifico di licenziamento disciplinare ingiustificato.

### Come cambiano le sanzioni in caso di illegittimità del licenziamento

I risarcimenti del lavoratore in base alla data di assunzione e alle dimensioni dell'azienda, con l'entrata in vigore del nuovo contratto a tutele crescenti

<b>LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO O NON INTIMATO PER ISCRITTO</b>		
<b>Conseguenze del recesso</b>	<b>Lavoratore assunto prima dell'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti</b>	<b>Lavoratore assunto dopo l'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il recesso è nullo. Il lavoratore è reintegrato</li> <li>• Il datore di lavoro è condannato a pagare un'indennità che non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr. Deve anche versare i contributi per lo stesso periodo</li> <li>• Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione (esente da contribuzione): la richiesta determina la risoluzione del rapporto</li> </ul>	Si applica l'articolo 18 della legge 300/1970, scatta sempre la reintegra	Si applicano le regole del nuovo contratto a tutele crescenti: reintegra
	Si applicano le regole del nuovo contratto a tutele crescenti, scatta la reintegra	Si applicano le regole del nuovo contratto a tutele crescenti: reintegra
	Si applica l'articolo 18 della legge 300/1970, scatta sempre la reintegra	Si applicano le regole del nuovo contratto a tutele crescenti: reintegra

<b>LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO)</b>		
<b>Situazione accertata dal giudice</b>	<b>Lavoratore assunto prima dell'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti</b>	<b>Lavoratore assunto dopo l'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti</b>
Illegittimità del licenziamento disciplinare, comminato sia per giusta causa, sia per giustificato motivo soggettivo	Riassunzione (facoltativa per il datore) o risarcimento, con una somma compresa tra 2,5 e 6 mensilità (fino a 10 e 14 mesi, per il dipendente con più di 10 o più di 20 anni di anzianità, se l'organico impiegato dal datore supera le 15 unità, non tutte nello stesso Comune)	Al lavoratore spetta solo una indennità parametrata a retribuzione e anzianità, pari a una mensilità della retribuzione per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità
Il fatto non sussiste	Se il fatto non sussiste (o è tra le condotte punibili con sanzione disciplinare conservativa del posto), il lavoratore è reintegrato e ottiene un risarcimento massimo di 12 mensilità. Il datore deve versare i contributi fino alla reintegra. Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione (esente da contribuzione): la richiesta determina la risoluzione del rapporto	Se è dimostrata l'insussistenza del fatto contestato (a prescindere dalla valutazione di proporzionalità della sanzione), il lavoratore è reintegrato nel posto di lavoro e ha un risarcimento massimo pari a 12 mensilità di retribuzione. Può chiedere, in sostituzione della reintegra, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione (esente da contribuzione): la richiesta determina la risoluzione del rapporto
Altre ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare	Il datore deve versare una indennità compresa fra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità	Spetta solo il risarcimento del danno, con una indennità parametrata a retribuzione e anzianità. Il risarcimento è di 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità
Insussistenza del fatto materiale	Il lavoratore è reintegrato nel posto di lavoro e ottiene un risarcimento massimo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione. Il datore deve versare i contributi fino alla reintegra. Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione (esente da contribuzione): la richiesta determina la risoluzione del rapporto	Il lavoratore è reintegrato nel posto di lavoro e ottiene un risarcimento massimo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione. Il datore deve versare i contributi fino all'effettiva reintegrazione. Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione (esente da contribuzione): questa richiesta determina la risoluzione del rapporto.
Il licenziamento disciplinare è illegittimo per altri motivi	Al lavoratore spetta solo una indennità, pari a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità	Al lavoratore spetta solo una indennità pari a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO		
Situazione accertata dal giudice	Lavoratore assunto prima dell'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti	Lavoratore assunto dopo l'entrata in vigore del contratto a tutele crescenti
<b>Illegittimità del licenziamento</b>		
Illegittimità del licenziamento	Riassunzione (facoltativa per il datore) o risarcimento, compreso fra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione (fino a 10 e 14 mesi, per il dipendente con più di 10 o più di 20 anni di anzianità, se l'organico impiegato dal datore supera le 15 unità, non tutte nello stesso Comune)	Al lavoratore spetta solo una indennità parametrata alla retribuzione e all'anzianità: una mensilità della retribuzione per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità
<b>Illegittimità del licenziamento</b>		
Illegittimità del licenziamento	Se il fatto posto a base del licenziamento è manifestamente insussistente, il lavoratore è reintegrato nel posto e ha un risarcimento economico che può arrivare a 12 mensilità di retribuzione. Il datore deve versare i contributi maturati fino alla reintegra, più gli interessi legali. Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione (esente da contribuzione). Nelle altre ipotesi di illegittimità del licenziamento, al lavoratore spetta solo un'indennità tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione	Al lavoratore non spetta mai la reintegrazione ma solo una indennità parametrata alla retribuzione e all'anzianità di servizio. Il risarcimento è di 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità
<b>Illegittimità del licenziamento</b>		
Illegittimità del licenziamento	Al lavoratore spetta solo una indennità di 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità	Al lavoratore spetta solo una indennità di 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità

Nota: \* Si tratta dei datori di lavoro che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupano più di 15 lavoratori, quindi almeno 6 (almeno 6, se si tratta di imprenditore agricolo); datori di lavoro che nello stesso comune occupano più di 15 dipendenti (e imprese agricole che nello stesso ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti), anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge questi limiti; datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che hanno alle loro dipendenze più di 60 lavoratori

Contenzioso. Nel 2014 hanno rappresentato il 16% del totale delle nuove cause

## Per edilizia e urbanistica pieno di ricorsi davanti ai Tar

Antonello Cherchi

■ Davanti ai giudici amministrativi si litiga soprattutto per questioni legate all'edilizia e all'urbanistica. E non si tratta soltanto dei ricorsi al presidente della Repubblica (si veda l'articolo a fianco). Anche presso le sezioni giurisdizionali di Tar e Consiglio di Stato sono numerose le cause su permessi di costruire, piani regolatori, ampliamenti, demolizioni e tutto quanto è legato a interventi che presuppongono il via libera delle amministrazioni locali.

I dati sul contenzioso 2014 lo confermano. Se si eccettuano i processi per le esecuzioni del giudicato, i ricorsi in materia di edilizia rappresentano di gran lunga il lavoro che più impegna i giudici amministrativi: l'anno scorso i fascicoli pervenuti ai tribunali amministrativi sono stati più di 10mila, ovvero il 16% del contenzioso complessivo che ha investito i Tar.

In un'ipotetica classifica della litigiosità le cause su immobili e costruzioni staccano con ampio margine quelle sugli stranieri, che si posizionano al secondo posto con la metà dei ricorsi (oltre 5mila), che pesano per l'8 per cento.

Discorso analogo in appello. Anche presso il Consiglio di Stato l'edilizia e l'urbanistica mantengono il primato - quasi 2mila ricorsi, ovvero il 18% del totale - per quanto le distanze con il resto del contenzioso siano meno ampie. Per esempio, a Palazzo Spada sul "podio" del contenzioso salgono anche le cause sugli appalti pubblici, che nel 2014 sono state 1.300 e hanno rappresenta-

### Gli immobili fanno litigare

I ricorsi presentati ai Tar e al Consiglio di Stato nel 2014 suddivisi per materie (tra parentesi l'incidenza %)

Materie	Ricorsi	
	Tar	Consiglio di Stato
Ambiente	1.173 (1,8)	293 (2,7)
Appalti pubblici	3.514 (5,5)	1.302 (12,1)
Autorizzazioni e concessioni	3.932 (6,1)	713 (6,6)
Comune e provincia	1.095 (1,7)	212 (1,9)
<b>Edilizia e urbanistica</b>	<b>10.459 (16,4)</b>	<b>1.954 (18,1)</b>
Esecuzione del giudicato	15.409 (24,1)	389 (3,6)
Forze armate	1.071 (1,6)	308 (2,8)
Istruzione	2.590 (4)	170 (1,5)
Pubblico impiego	3.551 (5,5)	1.239 (11,5)
Servizi pubblici	1.315 (2)	197 (1,8)
Servizio sanitario nazionale	1.337 (2,1)	335 (3,1)
Sicurezza pubblica	1.919 (3)	225 (2)
Stranieri	5.292 (8,3)	504 (4,6)
Università	2.088 (3,2)	539 (5)
Altri	8.978 (14,7)	2.381 (22,7)
<b>Totale</b>	<b>63.723</b>	<b>10.761</b>

Fonte: segretariato giustizia amministrativa

to il 12% dei fascicoli aperti.

La supremazia dei ricorsi in tema di edilizia e urbanistica non è una novità. Anzi, nel 2013 il numero era stato anche più consistente, perché aveva oltrepassato quota 10mila, arrivando a rappresentare oltre il 20% del contenzioso totale. E questo nonostante due anni fa il numero complessivo dei ricorsi presentati ai Tar sia stato inferiore a quello del 2014: erano, infatti, stati aperti quasi 60mila fascicoli contro i circa

64mila dell'anno scorso.

Di contro, nel 2014 sono cresciuti i ricorsi sugli stranieri (nel 2013 erano stati poco più di 4mila), mentre invece sono calate, seppure di poco, le cause relative ad autorizzazioni e concessioni, che nel 2014 sono state poco meno di 4mila (6%) e sono situate al terzo posto: nel 2013 erano state 4mila e avevano pesato sul totale del contenzioso per il 7 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## NON PROFIT

Cooperazione. Al debutto le iniziative di collaborazione dopo l'entrata in vigore della legge di riforma

# Nuove alleanze tra Ong e imprese

La capacità di progettazione in realtà lontane può aiutare le Pmi

Paola Springhetti

La legge 125/2014, che riforma la cooperazione internazionale per lo sviluppo, colloca il settore privato tra i soggetti protagonisti in quest'ambito, insieme ad amministrazioni, enti pubblici e organizzazioni non governative. È evidente, infatti, che può giocare un ruolo importante nella lotta contro la povertà, ma nello stesso tempo la cooperazione internazionale può essere un'occasione attraverso la quale le aziende italiane - soprattutto quelle piccole e medie - si internazionalizzano e trovano nuovi visocchi di mercato.

Su questi temi si sta dibattendo, anche grazie a un documento intitolato "Cooperazione allo sviluppo, imprese e diritti umani, responsabilità sociale e responsabilità ambientale", che il

network di Ong Link 2007 ha pubblicato nel dicembre scorso, e a un workshop che si è svolto all'inizio di febbraio presso il ministero degli Esteri, con rappresentanti delle Ong stesse e delle aziende, tecnici e politici. In quella sede l'atmosfera era decisamente collaborativa e libera da ideologismi, anche se qualche chiarimento è necessario, perché, come ha detto Paolo Dieci, direttore della Ong Cisp, «stiamo parlando del matrimonio non facile tra aiuto allo sviluppo e investimento economico».

Esiste una base concettuale che può facilitare il dialogo: quella di *inclusive business*, termine che si riferisce al modo di operare delle imprese che, pur perseguendo il profitto, «non solo agiscono concretamente sulla riduzione della povertà,

ma vengono percepite come agenti di sviluppo da parte delle comunità locali».

Si riduce la povertà creando posti di lavoro, ma soprattutto portando conoscenza, come ha detto Davide Trevisani di Trevi Group: «Se si vuole vincere l'attoreferenzialità occorre inserire nei progetti trasferimento di competenze, training e strumenti di mantenimento delle conoscenze».

È vero anche che le imprese internazionali rispettano parametri che spesso quelle locali ignorano, ma questo è ciò che fa la differenza in termini di sviluppo, per cui Link 2007 insiste sul fatto che le italiane adottino le linee guida dell'Ocse sui parametri di accesso delle imprese al sistema della cooperazione internazionale, con le relative racco-

mandazioni per il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, la lotta alla corruzione e così via.

Le forme di collaborazione tra Ong e imprese possono essere le più svariate. Pier Luigi D'Agata, direttore Assafrica e Mediterraneo di Confindustria, ne punta sulla una: «Le Ong potrebbero incentivare le Pmi offrendo schemi di orientamento in realtà lontane, per loro difficili da decifrare». Insomma, quello che Roberto Radolfi, responsabile della direzione generale Europe Aid della Commissione europea, definisce «il sistema di Ong tra i migliori al mondo» può offrire radicamento, relazioni, disponibilità a progettare insieme, «cioè quel *genius loci* che serve alle imprese». Su questa linea il presidente della Foesiv, Gianfranco Cattai, propone di «creare una

figura professionale ad hoc: gli osservatori internazionali per l'impresa giusta e responsabile, che aiutino a costruire le filiere». I profili di competenza dovrebbero essere individuati congiuntamente da Ong e imprese.

Tutto questo non cancella del tutto le preoccupazioni delle Ong, che temono sostanzialmente due cose: che ci sia una finanziarizzazione della cooperazione e che si spostino le priorità dallo sviluppo all'internazionalizzazione delle imprese. La proposta delle organizzazioni non profit è, quindi, quella di mantenere l'equilibrio tra i diversi obiettivi della cooperazione, anche attraverso l'arricchimento delle risorse pubbliche, soprattutto per i Paesi in cui è più difficile investire risorse private.

di [www.lesopra.it](#)

Termini di accertamento. La denuncia nei confronti dell'impresa non si estende ai titolari delle quote

# Srl in trasparenza fiscale: no al raddoppio per i soci

Alessandra Militemo  
Gian Paolo Ranocchi

Non opera il raddoppio del termine di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette (in base all'articolo 43, Dpr 600/73) nel caso di accertamento a carico del socio di una Srl che ha optato per il regime di trasparenza fiscale. Questa è la conclusione cui è pervenuta la Ctr della Puglia con la sentenza 224/6/2015 depositata il 3 febbraio di quest'anno (presidente Pu-

gliese, relatore Dima).

L'agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale, aveva accertato un maggior reddito imponibile nei confronti di una Srl che aveva optato per il regime di trasparenza fiscale (ai sensi dell'articolo 116 del Tuir). Per il recupero delle maggiori imposte l'ufficio aveva poi agito nei confronti dei soci. La controversia presa in esame dalla Ctr aveva ad oggetto l'avviso di accertamento che l'Agenzia aveva noti-

ficato ad uno dei soci della Srl, atto che risultava notificato ben oltre l'ordinario termine quadriennale di decadenza del potere accertativo concesso all'amministrazione finanziaria.

Secondo l'ufficio (in linea con la circolare 54/E/2009) l'atto impositivo emesso doveva considerarsi tempestivo, tenuto conto della notizia di reato trasmessa alla procura della Repubblica nei confronti della società, circostanza che averebbe legittima-

to il ricorso al raddoppio dei termini per l'accertamento (previsto dall'articolo 37, comma 24 e seguenti del Dl 223/2006). Per i funzionari del fisco, la norma è applicabile alla fattispecie per effetto del rapporto di responsabilità solidale che legherebbe i soci alla società denunciata.

La Ctr, invece, ha concluso diversamente: il raddoppio dei termini non può trovare applicazione nei casi di solidarietà dipendente, come quello di specie, laddove gli effetti della condotta penalmente rilevante non possono che ricadere esclusivamente sul soggetto autore e non sul soggetto fiscalmente coobbligato. Nelle Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, infatti, non sono i soci che rispondono in solido con la società per i debiti tributari, ma è la società (in base all'articolo 115, comma 8, Tuir) che risponde in solido «con ciascun socio». Il raddoppio dei termini, pertanto, non può operare nei confronti di un soggetto estraneo alla notizia di reato.

Nei casi di solidarietà dipendente, secondo la Ctr, il raddoppio del termine può operare solo in capo all'obbligato principale. Accade diversamente quando, in ipotesi di solidarietà paritetica, la violazione comporta invece l'estensione dei termini a tutti i co-obbligati, incidendo sul comune presupposto impositivo.

Questa interpretazione appare in linea con la ratio della disposizione sul raddoppio dei termini, che è quella di concedere un termine più ampio per l'accertamento nei confronti del solo soggetto autore del reato e non di estenderne gli effetti anche a soggetti d'imposta e cioè estranei.

Anche questa pronuncia, certamente condivisibile nella sua conclusione, si inserisce in quel filone interpretativo giurisprudenziale di merito che, in assenza di un chiaro limite normativo, cerca di circoscrivere l'operatività di una disposizione che in troppe occasioni sembra avere cancellato i termini decadenziali dell'azione accertativa (si vedano, ad esempio, due sentenze già commentate in questa pagina: Ctr Lombardia 3730/45/2014 e Ctp Milano 9.438/46/2014).

© 2015 SOLE 24 ORE

## Fatture. Numero e intestazione difformi sono irregolarità formali Iva, la denominazione diversa non fa perdere la detrazione

Gianluca Boccalatte

Il diritto alla detrazione Iva scaturisce dal rispetto degli obblighi sostanziali previsti dalla relativa normativa, risultando irrilevante a tali fini la presenza di mere irregolarità formali nella fatturazione. Questo il principio stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza 1894/25/14 (presidente Natola, relatore Brillo).

L'oggetto del contendere ha riguardato il diritto alla detrazione (e conseguentemente il diritto al rimborso) dell'Iva assolta da una società, in presenza di una serie di irregolarità riscontrate dall'agenzia delle Entrate nelle relative fatture d'acquisto.

Più precisamente, esaminando i documenti relativi agli acquisiti registrati ai fini Iva nel pe-

riodo d'imposta oggetto di controllo, l'ufficio ha evidenziato una serie di discrasie, riguardanti l'indicazione della denominazione e del numero di partita Iva del soggetto destinatario delle fatture e le descrizioni delle operazioni oggetto di fatturazione.

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ricevuto, eccependo, oltre all'inidoneità delle irregolarità contestate a determinare il venir meno della detrazione Iva, alcuni profili d'illegittimità sotto il profilo procedurale.

La Ctp ha accolto il ricorso, condividendo la tesi della contribuente sul merito della controversia.

Preliminarmente, il collegio di primo grado ha rammentato che il sistema dell'Iva - così co-

me disciplinato dalle direttive comunitarie (prima) e dalla normativa interna (poi) - è retto dal principio di neutralità fiscale, la cui natura di cardine fondamentale è stata più volte sottolineata ed esplicitata dalla Corte di giustizia Ue.

Per effetto di questo principio, il diritto alla detrazione costituisce un tassello necessario del meccanismo Iva, in quanto il sistema delle detrazioni è inteso a sgravare interamente il soggetto passivo dell'Iva dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche: in caso contrario, infatti, non sarebbe garantita la neutralità dell'imposizione fiscale per le attività economiche.

Il diritto alla detrazione, di regola, non può essere soggetto a limitazioni: pertanto - han-

no rilevato i giudici milanesi - «il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi».

Nel caso di specie, ha evidenziato la Ctp, il rispetto degli obblighi sostanziali è stato inequivocabilmente provato dal ricorrente, il quale, producendo copiosa documentazione, ha dimostrato: la natura e l'effettività delle operazioni; il fatto che le stesse - in base alla normativa vigente - dovessero essere assoggettate a Iva; l'inerenza degli acquisiti in questione con l'attività d'impresa, congiuntamente con l'afferenza di tali acquisiti con l'effettuazione di operazioni attive; il concreto versamento dell'Iva all'erario da parte del fornitore.

I giudici milanesi hanno pertanto concluso che nel caso esaminato la presenza di mere irregolarità formali nelle fatture non possono portare a escludere il diritto alla detrazione.

F. RAPPACCIANO/EP/AGF/AGF

# Il risparmio energetico è d'obbligo

Tre scadenze per gli impianti: nuovo libretto, caldaie a condensazione e termoregolazione

ACQUA DI

Silvio Rezzonico  
Maria Chiara Voci

«L'obiettivo è migliorare l'efficienza energetica degli immobili, contenere i consumi, educare i cittadini a un uso più consapevole delle risorse. Ma in alcuni casi il traguardo si raggiunge non attraverso un percorso volontario, ma rispettando obblighi e scadenze imposte per legge, sia nazionale che europea.

Dopo l'entrata in vigore il 15 ottobre 2014 del nuovo libretto d'impianto termico - oggi deve essere compilato secondo i modelli fissati dal Dm 10 febbraio 2014 ed è esteso anche ai condizionatori oltre che alle pompe di calore, al riscaldamento e ai sistemi alimentati da fonti rinnovabili - stanno per scattare, in Europa e in Italia, altre importanti disposizioni obbligatorie per il risparmio energetico: nel mirino soprattutto le caldaie e, più in generale, la produzione del calore.

## Le date

La prima scadenza è imminente: dal 26 settembre di quest'anno, per effetto della Direttiva europea Erp (Energy related Products - 2009/125/CE), anche conosciuta come Ecodesign, le caldaie non a condensazione, che usano una tecnologia non efficiente, non potranno più essere prodotte così come tutti quegli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria che superano determinati limiti di emissioni.

La seconda data da tenere a mente è il 31 dicembre 2016: dopo questo termine, sarà obbligatorio in tutti i palazzi e i condomini che hanno un sistema di riscaldamento centralizza-

to introdurre sistemi che consentono di realizzare la termoregolazione del calore e calcolare i consumi appartamento per appartamento, come prescrive il Dlgs 102/2014 (che recepisce su questo punto quanto disposto dall'Europa).

## Le nuove caldaie

La direttiva si applica a tutti gli apparecchi per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria venduti nell'Ue (come caldaie a gas o gasolio, pompe di calore, cogeneratori, scaldabagni, bollitori fino a 2000 litri): per ciascun apparato, sono prescritti requisiti minimi di efficienza energetica.

Dopo un periodo di transizione di due anni (il regolamento dell'Ecodesign risale al 29 settembre 2013), la norma diventerà obbligatoria dal 26 settembre 2015: oltre questa data, gli apparecchi non conformi ai nuovi standard non potranno essere più realizzati.

Ad esempio le caldaie tradizionali (non a condensazione) a camera stagna non potranno essere più fabbricate, così come (già da agosto 2015) non potranno essere più prodotte caldaie con pompe a bassa efficienza. «A questo proposito - spiega Giorgio Bighelli, consulente di e-training, la struttura di formazione tecnico-normativa del gruppo Vaillant - è però importante sottolineare che l'obbligo non riguarda direttamente il cittadino, ma il produttore. Non vanno fuori legge gli impianti più obsoleti che sono già presenti nelle case. Così come, per assurdo, se nel 2017 un cittadino volesse installare una caldaia non a condensazione, ammesso che la trovi ancora sul mercato, potrebbe comunque farlo».

In abbinamento ai requisiti Erp, viene inoltre introdotta in Ue una nuova etichetta energetica obbligatoria: per gli apparecchi di riscaldamento, riguarderà quelli fino a 70 kW e prevede una classifica-

zione energetica da A++ a G oltre ad informazioni sul prodotto, come la potenza o le emissioni sonore.

## Il conteggio del calore

L'obbligo (pena sanzioni pecuniarie) scatterà su tutto il territorio nazionale (le Regioni che avevano introdotto scadenze peculiari si sono adeguate allo Stato almeno per la temporalità delle sanzioni) e riguarda solo gli impianti di riscaldamento centralizzati. L'obiettivo è usare in modo intelligente la caldaia comune, determinando ciascuno per sé la temperatura degli ambienti con l'installazione di termovalvole e misurando (cioè anche pagando, salvo una quota che resta di condominio e viene ripartita sui millesimi) il consumo di combustibile per ogni unità.

A seconda del tipo di edificio, cambiano le modalità di adempimento dell'amisura. «Nei vecchi palazzi - spiega infatti Giampiero Bresolin, esperto di Domotecnica, rete infranchising di imprese specializzate in efficienza energetica - gli impianti sono solitamente a distribuzione verticale, con diversi tubi che dalla caldaia salgono nei vari appartamenti e servono uno o più caloriferi per piano. In questo caso, è necessario installare un ripartitore su ogni singolo calorifero. Ogni termosifone sarà inoltre dotato di termovalvole».

Più semplice, invece, e meno oneroso, inserire i contabilizzatori nei palazzi nuovi, dove la distribuzione del calore è orizzontale, appartamento per appartamento. «In questo caso - conclude Bresolin - basta porre un solo contatore a monte di tutti i caloriferi».



## L'invenduto fa da zavorra

Accade in periodo di crisi economica. Chi compra una casa in uno stabile nuovo o risanato, corre il rischio di vedersi addebitare le spese di riscaldamento degli alloggi ancora sfitti e non venduti. Questo capita per via di specifiche clausole, ingenerose inserite nei contratti di compravendita: le spese ordinarie, riscaldamento compreso, sono a carico di chi l'immobile lo abita (e non dell'impresa proprietaria delle unità non ancora cedute).

Dal punto di vista della legge, in assenza di giurisprudenza in materia, la via d'uscita potrebbe essere appellarsi al diritto del consumatore che, avendo acquistato un immobile efficiente, si vede addebitare cifre diverse da quelle promesse. Sotto l'aspetto tecnico, un consiglio arriva dagli installatori. Come spiega Giampiero Bresolin di Domotecnica, se la centrale termica è stata ben concepita, dovrebbe essere possibile farla funzionare in maniera modulare, a seconda della "chiamata" dai singoli appartamenti.

## L'agenda



## 15 OTTOBRE 2014

**Un libretto per ogni impianto**

Il 15 ottobre scorso è entrato in vigore il nuovo libretto d'impianto termico, che deve essere compilato secondo il modello fissato dal Governo (Dm

10 febbraio 2014) o dalle Regioni che hanno legiferato. L'obbligo di libretto è esteso ai condizionatori, alle pompe di calore, al teleriscaldamento e ai sistemi alimentati da fonti rinnovabili

## 26 SETTEMBRE 2015

**Stop alle caldaie tradizionali**

Per effetto della direttiva europea Erp (Energy related products - 2009/125/CE), anche conosciuta come Ecodesign saranno fuori legge (nel senso che non potranno più essere

prodotte) le caldaie tradizionali non a condensazione, così come tutti quegli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria che non rispettano determinati limiti di emissioni

## 31 DICEMBRE 2016

**Calore a consumo per tutti**

Come prescrive il Dlgs 102/2014, che attua una disposizione europea, dopo questa scadenza sarà obbligatorio in tutti gli immobili che hanno un sistema di riscaldamento centralizzato introdurre sistemi che

consentono di regolare il calore e calcolare i consumi di carburante appartamento per appartamento. Per chi non si adeguerà, scatteranno sanzioni (differenti in alcune Regioni rispetto agli importi fissati a livello nazionale)

# Sicurezza sul lavoro, troppo spesso assente

Comiso. Il convegno su «ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e privati» ha ricordato Carmelo Portabene

**LUCIA FAVA**

Comiso. Il 2015 è iniziato nel peggiore dei modi: già 3 incidenti mortali dall'inizio dell'anno. È quanto ha sottolineato il direttore dell'Inail, Giorgio Straquadano, nel corso del convegno "Ruoli e responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti, pubblici e privati, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro", tenutosi venerdì scorso, a Comiso, all'Auditorium del Teatro Naselli. L'iniziativa era dei Lions Club della Provincia di Ragusa, VIII circoscrizione, e dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Ragusa, con il patrocinio e la collaborazione di Confindustria Ragusa, Ance Ragusa, Ente Sfera, Cna e Comune di Comiso.

E proprio in ricordo dell'ultimo "ca-

duto" sul lavoro, l'operaio Carmelo Portabene, morto la scorsa settimana per un incidente sul lavoro in un cantiere edile a Modica, è stato osservato, a inizio lavori, un minuto di silenzio. A lui, l'ing. Giovanni Iacono, chairman dell'iniziativa, ha chiesto alla sala di dedicare il convegno. Per i saluti istituzionali si sono avvicendati il Presidente del Lions Club di Comiso Leonardi, il presidente della VIII Greco, il delegato del governatore per il Service distrettuale "infortuni sui luoghi di lavoro: conoscerli per evitarli", ing. Salvo Contrafatto, il dott. Aricò, direttore generale dell'Asp Ragusa. Per il Comune di Comiso, città ospitante, ha portato i saluti il presidente del Consiglio Gigi Bellassai che, nell'occasione, ha rivolto un pensiero a nome

dell'intera città di Comiso alla famiglia dell'operaio scomparso.

Foltissima presenza di pubblico, soprattutto tecnici, imprenditori, dirigenti pubblici datori di lavoro. Due le relazioni degli esperti, ing. Antonio Leonardi e dott. Giuseppe Smecca, che hanno sviscerato il tema nelle sue peculiarità normative, tecniche ed applicative, e evidenziandone anche le criticità.

Nella seconda parte del convegno, il giornalista Gianni Molè ha moderato una tavola rotonda con vertici istituzionali degli enti iblei che hanno competenza in materia di "sicurezza nei luoghi di lavoro". Tutti, hanno concordato sulla necessità di avviare maggiori controlli nei cantieri e di dare la giusta importanza alla formazione.

**PIAZZA LIBERTÀ.** Solo Messina è rimasta fuori dalla precedente ipotesi. Martedì Unioncamere potrebbe deliberare l'assenso alla definizione delle «aree metropolitane»

# Camera di Commercio, finisce «l'autonomia»

«Via libera» unanime, dai 21 consiglieri presenti, all'accorpamento con Catania e Siracusa. Oggi un vertice con i deputati

**Il presidente Giannone: «Posso dire che le sedi periferiche di Ragusa e Siracusa continueranno ad esistere anche se la sede centrale sarà Catania. Un'area vasta con circa 200.000 imprese».**


**Gianni Nicita**

●●● Fumata bianca del Consiglio camerale che sabato mattina ha deliberato l'accorpamento con le Camere di Commercio di Catania e Siracusa in linea con il disegno governativo di smantellare i corpi intermedi per riduzione della spesa pubblica. La delibera è stata approvata all'unanimità dei 21 presenti. Ad oggi i consiglieri insediati sono 27. Manca Sandro Gambuzza per motivi legati ad una presunta

"inconfirmità", era presente ma non alla votazione: probabilmente si insedierà al prossimo consiglio. La Regione a deciderà se sarà un consigliere da revocare con l'obbligatorietà di rifare l'iter o se può sedere tra i banchi del Consiglio camerale. Anche Catania e Siracusa hanno approvato la loro delibera che è stata cambiata alla fine perché è stata tolto l'ente di Messina che non ha voluto accorparsi. Anche perché le città metropolitane secondo quanto dice Confindustria, possono essere sede di Camera di Commercio, ma per ottenere ciò ci vuole anche la delibera di Unioncamere. «E martedì - dice il presidente dell'ente camerale ragusano, Giuseppe Giannone - ci sarà una riunione della giunta di Unioncamere. Posso dire che le sedi periferiche di Ragusa e Siracusa continueran-



Giuseppe Giannone



Carmelo Arezzo

no ad esistere anche se la sede centrale sarà Catania. Un'area vasta con circa 200.000 imprese. Alle 114.000 di Catania bisogna aggiungere le 40.400 di Ragusa e le 42.000 di Siracusa. Intanto oggi - dice ancora Giannone - ci sarà un incontro con la deputazione nazionale e regionale e le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. Parleremo dell'annoso problema del fondo pensioni che con la riduzione del diritto camerale è il vero problema delle Camere di commercio». La riunione è prevista per le ore 10. Tornando al Consiglio camerale sull'accorpamento il dibattito è stato abbastanza vivace con interventi critici da parte di Pippo Massari, già presidente provinciale della Cna, e Giuseppe Re, rappresentante dei Liberi Professionisti. Intanto su Facebook il segretario generale Carmelo

Arezzo "regala" una riflessione sull'accorpamento: «Si è avviato il tramonto di una istituzione che è stata larga parte della storia dello sviluppo economico ed imprenditoriale di questa nostra meravigliosa provincia. Se ci sarà chi scriverà la storia di questi quasi novant'anni di attività della Camera di Commercio di Ragusa potrà lasciare la traccia di una presenza importante, e di uomini che sono cresciuti insieme alla istituzione diventando manager e professionisti. Personalmente non potrò mai dimenticare le tante soddisfazioni raggiunte, le tante relazioni costruite ovunque, i tanti momenti felici e quelli difficili, il fatto di aver ricevuto certamente di più del tanto che ho comunque provato a dare in impegno e innovazione. E tacerò dei tanti, troppi legami di affetti e di ricordi». (sar)